

REGOLAMENTO (CE) N. 2135/97 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1997

relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati ai trattati CE e CECA dalla Federazione russa nella Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 1° febbraio 1996 è entrato in vigore un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni connesse tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra⁽¹⁾; che, quando entrerà in vigore, l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, firmato a Corfù il 24 giugno 1994, sostituirà l'accordo interinale;

considerando che si è proceduto a un esame approfondito della situazione delle importazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa nella Comunità e che, basandosi sulle informazioni disponibili, le parti hanno concluso un accordo in forma di scambio di lettere⁽²⁾ che istituisce un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per il periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel corso del 1997, al 31 dicembre 1999, sempreché le parti non decidano di porre fine al sistema prima di questa scadenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 1999, in conformità del suddetto accordo in forma di scambio di lettere

⁽¹⁾ GU L 247 del 13. 10. 1995, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 300 del 4. 11. 1997, pag. 37.

l'importazione nella Comunità di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA, originari della Federazione russa, elencati nell'appendice I è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità della Comunità secondo il modello di cui all'appendice II.

2. Nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 1999, l'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati nell'appendice I, originari della Federazione russa, è subordinata altresì al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità competenti della Federazione russa. Il documento di esportazione deve essere conforme al modello di cui all'appendice III. Esso è valido per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di spedizione delle merci in questione.

3. Non occorrono documenti di esportazione per le merci originarie della Federazione russa già spedite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, purché la destinazione iniziale fosse diversa dalla Comunità e purché i prodotti che il regime di vigilanza preventiva in vigore nel 1997 consente di importare solo su presentazione di un documento di vigilanza siano effettivamente corredati di tale documento.

4. La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti sono caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto.

5. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC»). L'origine di detti prodotti è determinata secondo le regole vigenti nella Comunità.

6. Le autorità competenti della Comunità si impegnano ad informare la Federazione russa di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) riguardante